COMMISSIONE VII

DIFESA

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinamento della Marina. (490) 27

PRESIDENTE . . 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
SINESIO, *Relatore* 27, 28, 29, 32, 33
GUADALUPI 28, 34
DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 28, 29, 30, 34
LEONE RAFFAELE 29
D'IPPOLITO 29
MESSE 29
CUTTITTA 30

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione del Collegio « Francesco Morosini » in Venezia. (491) 34

PRESIDENTE 34, 35, 37
GUERRIERI FILIPPO 34
SINESIO, *Relatore* 35
DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 35, 37
GUADALUPI 35

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

DURAND DE LA PENNE, Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali. (194) 38

PRESIDENTE 38
DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 38

Votazione segreta:

PRESIDENTE 38

La seduta comincia alle 9,30.

LANDI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinamento della Marina (490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinamento della Marina ».

Il Relatore, onorevole Sinesio, ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, innanzi tutto mi corre l'obbligo di proporre la modifica, nel senso di renderlo più fedele e più semplice, del titolo del disegno di legge presentato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. Dal titolo, così come è nel testo al nostro esame, potrebbe desumersi che si intende modificare la legge sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinamento della Marina, mentre si tratta semplicemente di modificare alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina. In pratica il disegno di legge tende a consentire che la nomina degli allievi dell'Accademia navale che hanno l'obbligo della frequenza, abbia luogo al termine del primo anno anziché al biennio di applicazione. La condizione del superamento del corso superiore, attualmente prevista per l'avanza-

mento dei sottotenenti di vascello, viene, quindi, posta per l'avanzamento dei tenenti di vascello. Prima erano previsti 4 anni di corso; in un secondo momento sono stati suddivisi due anni propedeutici e due di applicazione vera e propria.

Questo provvedimento non comporta onere finanziario per il bilancio dello Stato perché l'aspirante percepisce un trattamento economico pari a quello iniziale del guardia marina e quindi, anche se nominato ufficiale con un anno di anticipo, continua a percepire lo stesso assegno fisso. Si tenta in sostanza di superare lo stato di disagio esistente, stato di disagio messo in evidenza, molto opportunamente, proprio nella seduta precedente dall'onorevole Messe.

Manca il richiamo, la spinta ad una carriera non soltanto per ragioni di carattere economico, ma, direi per assenza di entusiasmo morale vero e proprio.

Naturalmente nessuno si nasconde che questo provvedimento presenta caratteri alquanto complessi perché va a modificare una serie di leggi, a cominciare da quella vecchia dell'8 luglio 1926, n. 1178, che poi venne integrata dalla legge 18 ottobre 1952, n. 2386, sino al nuovo statuto dell'Accademia navale approvato con decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, poiché è un provvedimento che, a mio giudizio, va adottato, lo sottopongo alla benevola considerazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Poiché il provvedimento che stiamo discutendo e che ci accingiamo ad approvare si richiama in modo specifico al nuovo statuto dell'Accademia navale (riordinata su basi più moderne), desidererei ricevere dall'onorevole Sottosegretario chiarimenti più precisi sul contenuto di detto statuto.

SINESIO, *Relatore*. Desidero comunicare all'onorevole Guadalupi che è stato già trasmesso al Presidente della Repubblica il nuovo decreto che prevede appunto la modifica dei due articoli nn. 16 e 18 del regolamento dell'Accademia navale e che, pertanto, non sussistono preoccupazioni al riguardo.

GUADALUPI. Si tratta dunque di una conseguenza di questo provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo al riguardo?

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia l'onorevole Relatore per la precisa spiegazione fornita.

PRESIDENTE. Continui onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, volevo precisare, richiamandomi alle stesse ragioni di ordine generale che furono esposte nel corso della seduta precedente, che non sussiste nessun motivo valido perché le questioni sollevate in quella occasione circa il riordinamento della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica non debbano considerarsi ugualmente valide per l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di Marina. Se non avessi fatto questa precisazione si sarebbe potuto supporre che rimanessi legato da un particolare interesse all'Arma nella quale ho compiuto il mio dovere. Non nascondo che sono rimasto affezionato alla mia Arma, ma questo non deve togliere nulla alla obiettività che s'impone al legislatore.

Quindi, senza indugiare su cose già dette, prego soltanto il Presidente di permettere che vengano messe a verbale queste osservazioni di carattere preliminare sulla grossa questione al nostro esame, osservazioni che ebbi già occasione di fare quando si discusse un provvedimento quasi analogo. Le due mete da raggiungere, secondo me, sono l'aggiornamento da un lato (e credo che lo Stato Maggiore si sarà già uniformato) ed inoltre, una volta approvata la legge, far carico al tenente di vascello della necessità di superare il corso superiore abbinandolo al superamento della Scuola di comando navale. Si tratta in sostanza di abbinare il superamento del corso superiore con quello di comando navale.

Una preoccupazione sorge per quanto riguarda le modifiche al secondo comma dell'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che si riferisce all'obbligo di studio per i sottotenenti del genio e delle armi navali. Non vorrei, che senza fissare un termine, i vincitori del concorso ci lasciassero. Infatti come ha già messo in evidenza l'onorevole Messe, negli ultimi quindici anni, dopo un certo incremento iniziale, si è avuto un considerevole numero di allontanamenti di ufficiali che, una volta superato il biennio propedeutico, hanno lasciato la Marina per inserirsi in altre attività industriali molto più vantaggiose e meglio remunerate. Proporrei, pertanto, oltre ad una necessaria modifica del trattamento economico, di stabilire, come garanzia, anche l'obbligo di una ferma. Certo un sottotenente del genio navale che segua bene gli studi e che arrivi, laureato, al grado di tenente, se spostasse il suo interesse dalla vita militare a quella civile, troverebbe

aperte le porte di grosse aziende pronte a riceverlo. Mi rendo conto che il problema non si risolve con un vincolo contrattuale; bisognerebbe, quindi, cominciare con l'offrire a questi giovani un trattamento economico migliore. Certamente la mia è una proposta formulata molto approssimativamente. Va però notato che su questo argomento in tutti i bilanci trascorsi, abbiamo manifestato sempre delle perplessità; quindi una soluzione si impone.

Non dobbiamo correre il rischio di preparare dei militari qualificati che saranno assorbiti, poi, dalla vita civile.

LEONE RAFFAELE. Vorrei che mi fossero chiariti alcuni dubbi che sorgono dall'esame degli articoli 1 e 3 del disegno di legge. Infatti non è molto chiaro quello che avviene dal confronto fra l'articolo 77 che si intende rivedere (articolo 1), e l'articolo 88-*bis* di cui all'articolo 3, al quarto e quinto comma.

Infatti mentre all'articolo 77 della legge n. 1137 è prevista l'impossibilità di ripetere i corsi non superati, e questo come disposizione di carattere generale per gli ufficiali di tutte le Forze armate (e ciò trovo anche che sia in contrasto con lo spirito di larghezza che mi è sembrato aleggiasse nelle espressioni del collega Relatore) quando andiamo a vedere il nuovo testo dell'articolo 88-*bis*, riportato nell'articolo 3 del disegno di legge, troviamo invece al comma quarto e quinto che i guardia marina e i sottotenenti del genio navale sono ammessi a ripetere i corsi non superati del secondo anno di applicazione.

Mi sembra di intravvedere una specie di contrasto fra i due concetti: quello fondamentale e generale espresso nell'articolo 77 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e le disposizioni particolari di cui all'articolo 88-*bis;* contrasto che – se realmente esistesse – bisognerebbe eliminare prima di approvare la legge. Se invece questo contrasto non è ravvisato dagli altri membri della Commissione, sono d'accordo per l'approvazione della legge.

SINESIO, *Relatore*. In sede di esame dei singoli articoli propongo alcune lievi modifiche che varranno a rendere le due dizioni più chiare e ad evitare i possibili equivoci.

PRESIDENTE. Ricordo a questo proposito all'onorevole Leone – e in merito al quinto comma dell'articolo 88-*bis* – che quando discutemmo la legge riguardante la Scuola di guerra abbiamo fatto salvo il principio secondo il quale chi non supera gli esami alla fine del corso della Scuola di guerra non perde tutto, ma una parte delle sue fatiche, dei suoi studi, ciò che si risolve a suo vantaggio, anche ai fini della carriera. Siccome il lavoro cui sono sottoposti i giovani nelle accademie è intenso, e non soltanto dal punto di vista dello studio ma anche sotto l'aspetto ginnico sportivo, non mi sembra giusto che chi ha avuto un periodo di depressione, di sbandamento, abbia a perdere tutto quello che ha fatto. L'onorevole Sottosegretario mi ha chiesto di fare subito una dichiarazione anticipando il suo intervento. Ne ha facoltà.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero comunicare subito agli onorevoli componenti della Commissione che, in seguito all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Durand de la Penne ed altri nella seduta precedente circa la revisione della legge sull'avanzamento, l'onorevole Ministro – al quale ho riferito in merito – ha dato disposizioni affinché venga messa immediatamente allo studio questa importantissima materia, così come è stato richiesto da tutti i componenti la Commissione Difesa. Una nuova legge sull'avanzamento si impone, di fronte ai provvedimenti settoriali che sono stati approvati dalla Commissione, anche se con le riserve di rito di volta in volta espresse sulle necessità funzionali di adattamento al nuovo ambiente e alle nuove tecniche.

D'IPPOLITO. Il mio gruppo è favorevole al provvedimento. Noi non condividiamo le preoccupazioni espresse per ultimo dall'onorevole collega Guadalupi, in quanto riteniamo che un giovane, il quale dopo aver conseguita la maturità classica o scientifica ed aver trascorso un anno in Accademia, si accorge di non aver – diciamo così – la vocazione per la vita militare, dovrebbe essere – secondo noi – facilitato nell'intraprendere un'altra carriera.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ippolito, le osservazioni dell'onorevole Guadalupi si riferivano a coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, cioè hanno completato una preparazione che equivale nella vita civile ad un biennio di ingegneria, ed aspirano ad abbandonare il servizio fin dal primo anno dopo la nomina.

MESSE. Dovrei ripetere per la Marina quello che ho già detto in occasione delle modifiche apportate agli organici dell'Aeronautica: un provvedimento in questa materia va a modificare, sia pure per un settore particolare, la legge sull'avanzamento.

In merito all'osservazione fatta da un onorevole collega circa l'opportunità di lasciare una maggior libertà di scelta a coloro che sono

licenziati col diploma di maturità sia dalla « Nunziatella » sia dal collegio Morosini, vorrei porre una domanda: abbiamo ben presente quali sono gli scopi sia della Nunziatella che del collegio Morosini?

Qui non si tratta di invogliare i giovani ad andare in uno dei due collegi, perché gli aspiranti sono più che sufficienti. È un fatto però, che il 50 per cento di essi chiedono di essere ammessi con il solo scopo di conseguire il titolo di studio (che si pensa sia possibile conseguire più facilmente) per poi andarsene per la loro strada.

E qui, come è accaduto in sede di discussione del disegno di legge sul collegio Morosini, viene fuori la solita frase giudicata socialmente molto importante: « ... ci dobbiamo preoccupare fino ad un certo punto che i giovani vadano a fare l'ufficiale, perché in ogni caso essi escono ottimamente preparati per altri campi di attività nella società ».

Ma – mi pare – noi abbiamo l'Università per preparare i giovani per la vita civile, e i collegi militari e le scuole di applicazione dovrebbero soprattutto provvedere alla formazione degli ufficiali.

Questo mi preme dire anche in rapporto a quanto ho detto in altra occasione; che cioè il fatto che noi ci preoccupiamo della possibilità che gli allievi delle scuole militari si immettano ad un certo punto nella vita civile (e quindi cerchiamo di dare loro un'istruzione adeguata a questa possibilità) porta anche all'aggravamento dei programmi di insegnamento sia nelle accademie che nelle scuole militari: si mira a fare degli ingegneri oltreché dei comandanti, si fanno dei corsi di studio inserendovi delle materie che nulla hanno a che vedere con l'attività che dovrà svolgere un ufficiale, di qualsiasi grado fino a generale.

Confermo ora le cifre che ho fornito ieri e che mi lusingo non siano state dimenticate. Non oltre il 50 per cento degli allievi della Nunziatella, una volta conseguito il titolo di studio, si iscrive ad una delle accademie militari di Modena, di Nisida o di Livorno. Gli altri rientrano nella vita civile rendendo nulle le cure dell'autorità militare che li ha istruiti concedendo loro tutte le possibili facilitazioni. Sarebbe molto interessante, a questo proposito, sapere quanto costa ognuno di questi allievi al bilancio della difesa, per fare un calcolo delle somme annualmente spese per un fine non raggiunto. Se l'allievo, una volta licenziato, va all'accademia militare, ne vale la pena, altrimenti è tutto perso.

Sono lieto della comunicazione fatta dal rappresentante del Governo circa l'impegno assunto dal Ministro di mettere allo studio una nuova legge di avanzamento che speriamo venga al più presto. Ovviamente mi rendo conto che non è possibile procedere con eccessiva celerità perché la materia comporta uno studio profondo in quanto, come ho avuto anche occasione di scrivere all'onorevole Ministro, non va dimenticato che questa legge è stata preceduta da altre. Quello che manca, onorevoli colleghi, è una legge sull'ordinamento che dovrebbe, invece, essere alla base di tutte le altre. Ci manca insomma, la legge basilare. Certamente la questione economica ha il suo valore; ma noi non stiamo studiando una nuova legge sull'avanzamento per rendere più redditizia la carriera perché in questo modo il problema non si risolverà mai. Infatti si trova scarsità di interesse per la carriera militare oltre che per il trattamento economico (che ha comunque sempre il suo valore), anche per ragioni morali.

Si determinano situazioni che, anche se non sono imputabili a nessuno, occorre eliminare. Non bisogna chiudere gli occhi volutamente. Quindi la legge di avanzamento dovrebbe, a mio parere, essere preceduta, oltre che da disposizioni di carattere economico, principalmente dalla legge sull'ordinamento. Noi abbiamo un esercito, una marina, un'aeronautica, corpi d'armata, reggimenti e non abbiamo un regolamento; non sappiamo su che cosa si basi questa organizzazione potente e complessa.

CUTTITTA. Un altro incentivo che sotto il profilo morale, a mio giudizio, dovrebbe essere considerato, è quello che riguarda le decorazioni. È vero che oggi v'è una certa inflazione di queste decorazioni e che forse ci si tiene anche meno che per il passato; ma nell'Amministrazione militare si è verificato un fatto peggiore, vale a dire che hanno diminuite le quote assegnate alle Forze armate. Una volta, appena promossi colonnelli, dopo solo un mese, arrivava, *motu proprio* del Sovrano, la nomina a commendatore della Corona di Italia. Oggi non si verifica niente di tutto questo; se si è promossi colonnelli, al massimo si lascia inalterata l'onoreficenza di « cavaliere ». In sostanza i civili che amministrano le decorazioni della Repubblica sono riusciti a declassare gli ufficiali eliminando quella commenda che era ormai una consuetudine per i colonnelli.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Qual è il parere del Governo?

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla relazione svolta dall'onorevole Sinesio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Innanzitutto, l'onorevole Relatore propone di modificare il titolo del disegno di legge al nostro esame: « Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinament odella Marina » con il seguente: « Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del titolo del disegno di legge, proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1:

Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 77.* — Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-*bis*, ripetere i corsi e gli esami.

Art. 86. — Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonché i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo.

I tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 87. — Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità, in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonché dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione.

I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratti

dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 88-*bis* ».

SINESIO, *Relatore*. In questo testo, al penultimo rigo, vi è un errore materiale, occorre cioè sostituire le parole: « del quinto comma » con le altre: « del quarto comma ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, con la modifica testé approvata, risulta così formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratti dei guardiamarina e dei sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normlae, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-*bis* ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Dopo l'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente:

« *Art. 88*-bis. — Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'Accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla gradutatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'Accademia navale.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purché non abbiano già ripetuto la seconda classe del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi corpi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 88 ».

SINESIO, *Relatore*. Al quarto comma di detto articolo proporrei di sostituire le parole: « la seconda classe del biennio » con le altre: « una delle classi del biennio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

Dopo l'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente:

« *Art. 88*-bis. — Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'Accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro, il

nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'Accademia navale.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purché non abbiano già ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi corpi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 88 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Nella tabella n. 2 – quadri I, III e V – annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza dei gradi di guardiamarina e sottotenente del genio navale e delle armi navali, sono inserite alla colonna 3 le parole « superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale ».

Nel suddetto quadro I, colonna 3, sono inoltre apportate le seguenti modifiche:

a) in corrispondenza del grado di tenente di vascello, le parole « superare la scuola comando » sono sostituite dalle seguenti: « superare il corso superiore; superare la scuola comando »;

b) in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, sono soppresse le parole: « superare il corso superiore ».

SINESIO, *Relatore*. Proporrei di sopprimere, al primo rigo di questo articolo i quadri I e III; di aggiungere, dopo le parole: « 12 novembre 1955, n. 1137 » le altre: « modificata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591 » ed, infine di sopprimere i restanti commi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal Relatore e sul quale concorda il Governo:

« Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro V, quale risulta modificato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, in corrispondenza del grado di sottotenente delle armi navali sono inserite alla colonna 3 le parole: « superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale ». Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

Nell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati nell'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

Nell'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle università. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

Gli aspiranti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge frequentino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale sono nominati guardiamarina o sottotenenti con anzianità decorrente dalla data di inizio del secondo anno di applicazione.

L'ordine di ruolo è stabilito dalla graduatoria del primo anno di applicazione, già determinata in base al comma quarto dell'articolo 18 dello statuto dell'Accademia navale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

Le nomine di cui al precedente articolo 7 e quelle da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale e delle armi navali sono conferite anche in soprannumero agli organici, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Preannuncio il mio voto favorevole e quello del mio gruppo. Desidero fare una proposta concreta sulla base delle dichiarazioni fatte dal Governo in relazione all'ordine del giorno da noi presentato ed accettato nella scorsa seduta. Si dia mandato, cioè, al Ministero della difesa, tramite i suoi innumerevoli uffici, di predisporre una specie di testo unico che raccolga tutte le leggi di avanzamento a cominciare da quelle più remote fino all'ultima approvata nel 1963. Poiché nessuno di noi può ricordare a memoria tutte le leggi emanate negli ultimi quindici anni, e poiché è nostro dovere presentarci in Commissione ben preparati, penso che la redazione di questo testo unico, o riassunto, come dir si voglia, sia quanto mai necessario. Basta distaccare, secondo me, qualche consigliere di Stato o qualche impiegato di prim'ordine ed una dozzina di dattilografe perché questo lavoro sia compiuto nel corso di una settimana.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Penso si possa fare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del collegio « Francesco Morosini » in Venezia (491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del collegio " Francesco Morosini " in Venezia ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, concludemmo la discussione generale e rinviammo ad oggi, allo scopo di attendere il parere della Commissione Pubblica istruzione. Sono oggi in grado di sciogliere la riserva e di comunicare che l'VIII Commissione in data 16 ottobre, ha dato parere favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame. Possiamo, pertanto, procedere alla votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi e alla discussione degli articoli del provvedimento.

GUERRIERI FILIPPO. Onorevole Presidente, ho trovato che in data 25 febbraio 1935, con apposita legge, la n. 115 venivano precisate quali sono le ricompense al valor militare: le onorificienze dell'Ordine militare di Savoia (ora d'Italia); le decorazioni al valor militare propriamente dette, e cioè le medaglie d'oro e di argento istituite con re-

gio decreto 26 marzo 1933, la medaglia di bronzo istituita con regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, la croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195 ed in ultimo le promozioni straordinarie per merito di guerra. Con successiva legge si integrava questa precedente disposizione con un'altra da riferirsi sempre all'articolo 1. All'articolo unico del regio decreto-legge 25 febbraio 1935 testé citato, concernente la precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra, è aggiunta la seguente lettera « *d*) i trasferimenti straordinari per merito di guerra dai ruoli dei militari in congedo a quelli dei militari in servizio permanente effettivo ». Sono, dunque, comprese le promozioni per merito di guerra. Secondo me all'articolo 11 basterebbe dire: « decorati al valor militare » anche perché l'Istituto del Nastro Azzurro, che comprende tutti i decorati d'Italia, ha proprio questa denominazione.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Relatore sulla proposta dell'onorevole Guerrieri ?

SINESIO, *Relatore*. Concordo pienamente.

PRESIDENTE. Bene. Riparleremo di questo emendamento in sede di discussione degli articoli. Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guadalupi:

« La Commissione difesa,

esaminando il disegno di legge n. 491 "Istituzione del collegio « Francesco Morosini » in Venezia;

tenuto presente che in Brindisi, città marinara ove il valore e l'eroismo dei marinai d'Italia sono consacrati con la esistenza del monumento al Marinaio d'Italia nel perenne ricordo di tutti, esiste un collegio " Nicolò Tommaseo ", già navale, che a tuo tempo ospitò anche l'Accademia navale e quella aeronautica ;

ricordato che il collegio " Nicolò Tommaseo " è attualmente di proprietà del Commissariato nazionale della gioventù italiana,

invita il Governo

a voler studiare una eventuale utilizzazione di detto complesso, ammodernabile con modesta spesa – e sempre previo accertamento della sua situazione giuridico-amministrativa – per finalità istituzionali della Marina militare ».

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro l'onorevole Guadalupi di aver già posto allo studio la questione. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende insistere per la votazione.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, mi permetto di insistere, stante l'importanza della questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guadalupi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito in Venezia il collegio « Francesco Morosini ».

Il collegio è gestito dalla Marina militare e persegue lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad essa connesse.

Il personale militare e civile della Marina militare occorrente per le esigenze di funzionamento del collegio è compreso negli organici dei rispettivi ruoli.

(*È approvato*).

ART. 2.

Presso il collegio Morosini funzionano, per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, un corso di liceo classico distaccato dal liceo ginnasio « Marco Polo » di Venezia e le tre ultime classi del corso liceale scientifico distaccato dal liceo scientifico « Benedetti » della stessa sede.

All'aumento di un corso nell'organico di ciascuno dei due licei statali indicati nel precedente comma si provvede a termini delle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:

: il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;

il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonché le modalità per l'ammissione di detti giovani.

(*È approvato*).

ART. 4.

Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di età;

b) siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneità alla terza classe del liceo scientifico;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti finali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneità richiesto.

Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione.

A parità di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:

1°) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;

2°) i più giovani di età.

(*È approvato*).

ART. 6.

I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

(*È approvato*).

ART. 7.

Annualmente gli allievi del collegio sono sottoposti ad accertamenti intesi a controllare la idoneità fisica necessaria nonché la attitudine complessiva alla vita collegiale.

Gli allievi riconosciuti non idonei cessano di appartenere all'istituto.

(*È approvato*).

ART. 8.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

(*È approvato*).

ART. 9.

La misura della retta annuale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

(*È approvato*).

ART. 10.

È accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11.

È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia:

1°) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2°) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio;

3°) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor militare;

4°) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonché ai figli dei titolari di pensioni militari.

L'onorevole Guerrieri ha presentato un emendamento al terzo punto di questo articolo, tendente a sopprimere le parole « di medaglia d'oro ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Guerrieri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 così modificato.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione.

ART. 12.

È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nella prima classe del liceo classico o nella terza classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente articolo 5 purché abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella sessione di primo esame o in unica sessione, con media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Eguale beneficio è concesso agli allievi delle classi successive che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi alla classe superiore nella prima sessione, purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

(*È approvato*).

ART. 13.

Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il beneficio della gratuità o semigratuità per benemerenza di famiglia è sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie.

L'onorevole Guadalupi propone di sopprimerlo.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Confermo che il Governo è contrario all'emendamento, dovendosi procedere uniformemente per tutti i Collegi militari.

PRESIDENTE. Pongo, perciò, in votazione il mantenimento dell'articolo 15.

(*È approvato*).

Darò ora lettura degli articoli 16, 17, 18 per i quali non sono stati presentati emendamenti e li porrò successivamente in votazione.

ART. 16.

Gli allievi del collegio, che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, superino le prove previste dall'apposito concorso e siano in possesso dell'attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare, sono ammessi all'Accademia navale con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso.

(*È approvato*).

ART. 17.

È consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.

(*È approvato*).

ART. 18.

All'onere annuo differenziale di lire 25 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Avverto che la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 194, di iniziativa dell'onorevole deputato Durand de la Penne, concernente l'interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

Comunico che la Commissione Bilancio, investita del parere alla nostra Commissione sulla proposta di legge, ha espresso parere contrario; quindi esprimerei l'avviso di rinviare la discussione, anche perché non è presente l'onorevole proponente.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo fa rilevare in merito a questa proposta di legge, che di fronte al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e dell'Ufficio per la riforma burocratica, vi è quello contrario della Commissione bilancio, già espresso nella passata legislatura, e ribadito in questa.

Manca, quindi, un'unità di apprezzamento fra i diversi Ministeri e le Commissioni competenti e vorrei pregare, pertanto, la nostra Commissione di tener presente questa discordanza nell'ulteriore corso dei suoi lavori in merito a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in merito, potrebbe rimanere stabilito il rinvio della discussione della proposta di legge n. 194.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare » (490):

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Istituzione del collegio " Francesco Morosini " in Venezia » (491):

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Bardini Vittorio, Boldrini, Buffone, Caiati, Canestrari, Cuttitta, D'Alessio, Di Benedetto, D'Ippolito, Fornale, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri, Lenoci, Leone Raffaele, Manenti, Nicoletto, Pertini, Sinesio, Venturini, Villa.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI